



CITTÀ DI TAGLIACOZZO

Provincia dell'Aquila

REGOLAMENTO PER LA VARIAZIONE DELL'ALiquOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Esaminato dalla *Commissione Statuto e Regolamenti*
nella seduta del 30/08/2014
Approvato con da *Consiglio Comunale* con verbale
n. 35 del 04/09/2014



CITTÀ DI TAGLIACOZZO

Provincia dell'Aquila

Art. 1 – Ambito di applicazione

- 1) Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare attribuita ai Comuni ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 ed ai sensi dell'art.1 del D.Lgs. 360/1998, disciplina in via generale il procedimento di variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 2 – Organo competente

- 1) Il comma 142 della legge finanziaria 2007, modificando l'art.1 comma 3 del D.Lgs. 360/1998, stabilisce che la variazione dell'aliquota di compartecipazione Irpef è deliberata dai comuni con regolamento adottato ai sensi dell'art 52 del D.Lgs. 446/97. Pertanto si individua nel consiglio comunale, l'organo competente a deliberare non solo l'istituzione dell'addizionale comunale Irpef ma anche la relativa aliquota;
- 2) La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;
- 3) L'aliquota è determinata annualmente dal Comune, in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art.1, comma 169, Legge 296 del 27.12.2006;
- 4) La deliberazione dell'aliquota è pubblicata, oltre che all'albo pretorio, sul sito informatico individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito internet.

Art. 3 – Misura dell'aliquota

- 1) La percentuale dell'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è determinata nella misura di 0,8 (zero/otto) punti percentuali.

Art. 4 – Esenzioni

- 1) In relazione al disposto dell'art. 1, comma 3-bis del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360, inserito dall'art. 1, comma 142 della legge 27.12.2006, n. 296, viene stabilita la soglia reddituale in € 12.000,00 . Pertanto ai redditi da € 12.000,01 e superiori verrà applicata l'aliquota dello 0,8% (zero/otto%).



CITTÀ DI TAGLIACOZZO

Provincia dell'Aquila

Art. 5– Versamento

- 1) Il versamento dell'addizionale comunale all'Irpef è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con decreto attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della legge n. 296 del 27.12.2006
- 2) I versamenti in acconto ed a saldo sono effettuati secondo le disposizioni contenute nell'art.1 del D.Lgs. n. 360/1998 e successive modificazioni.

L'aliquota necessaria ai fini della determinazione dell'acconto è assunta nella misura deliberata per l'anno di riferimento qualora la pubblicazione della deliberazione, di cui all' art. 2, comma 3, sia effettuata non oltre il 15 febbraio del medesimo anno, ovvero nella misura vigente nell'anno precedente in caso di pubblicazione successiva al predetto termine

Articolo 6- Rinvio a disposizioni di legge

- 1) Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio al D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle altre disposizioni di legge in materia di riscossione dei tributi.